

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dott. Antonio Giovanni Provazza, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 615 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

N.L., nato a C. il (...), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Russo;

Attore

contro

A. - G.S. - L.R. n. 9 del 2007, art. 11 L.R. n. 66 del 2012 ed art. 1 bis L.R. n. 5 del 2016., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Barbara Filice e Eugenio Carnovale;

Convenuta

E

U.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Angela Tarsitano;

terza-chiamata

OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

N.L. conveniva in giudizio la Società A.A.R.S., chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente verificatosi il giorno 09.03.2014, allorché lo stesso mentre effettuava una discesa presso l'impianto sciistico, in località C. S., a causa di una buca sul manto nevoso della pista, cadeva rovinosamente a terra. Deduceva la responsabilità dell'A. per omessa custodia ex art. 2051 c.c., sull'assunto di non avere adeguatamente mantenuto in buono stato le piste e predisposto la dovuta segnalazione della buca.

Si costituiva la convenuta A., la quale contestava la domanda, evidenziando l'incongruente prospettazione della dinamica del sinistro rispetto a quanto dichiarato dall'attore nel verbale di constatazione dell'incidente; che il sinistro era da imputare alla esclusiva responsabilità dell'attore, considerato anche che la pista era in condizioni perfette e battuta a norma. Infine, contestava il quantum della domanda.

Si costituiva la U.A. Spa, quale terza chiamata, che si associava alle difese della convenuta.

All'esito dell'istruttoria esperita e depositata la disposta CTU, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2021, concedendo alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c..

La verifica del sinistro non è in contestazione, peraltro riscontrato dal verbale di "constatazione d'incidente" sottoscritto dal I.V., sentito a teste, dipendenti della società convenuta.

Dagli elementi raccolti e, in particolare, dall'espletata prova orale deve ritenersi provata la sussistenza del nesso causale tra l'anomalia presente sulla pista da sci (ridotta quantità di neve che ha generato una buca) e la caduta dell'attore, atteso che i testi hanno tutti confermato tale circostanza. Nello specifico i testi F.A. e A.M. hanno riferito di avere assistito all'incidente, poiché seguivano l'attore e disposti in "fila indiana" ad una distanza, il primo, di circa sette metri. I testi suddetti, che hanno soccorso per primi l'attore ed il sig. A. ha riferito di avere visto gli scii "impuntare" e che nel punto della caduta la neve era più sciolta, tanto che si era creato un accumulo di acqua; il Morrone confermava che ci stava "una buca nella curva" e che l'attore inciampava "...cadendo in avanti", dichiarazioni, queste, che confermano la scarsa presenza di neve nel tratto in questione.

La prospettazione della dinamica del sinistro descritta dall'attore nell'atto di citazione e confermata dai testi escussi, non si pone in termini di incompatibilità con la dinamica del sinistro descritta nel modulo di constatazione prodotto dalla convenuta e sottoscritto dall'attore, in quanto l'aver dichiarato "sono caduto da solo" se esclude che la caduta sia stata provocata da terze persone, è neutrale rispetto alla causa della caduta in sé, per come chiarito dall'istante nella memoria ex art. 183, c.6, n. 1, c.p.c.

La circostanza secondo cui le piste risultavano perfettamente battute a norma, non ha trovato conferma. Il teste I. riferisce che di regola l'operazione di "battitura" delle piste, che si esegue attraverso uno specifico mezzo che "serve per pianare la pista da scii" (cfr. teste P.), avviene la sera e che la mattina operano i "pattugliatori" deputati a verificare l'eventuale presenza di "rami", sicché, anche a volere ritenere che la battitura della pista sia avvenuta la sera precedente, ciò non smentisce la tesi dell'istante secondo cui la neve nel tratto della caduta fosse non più adeguata per la scarsa presenza di neve, tanto più che il sinistro si verificava a mezzogiorno circa, quando le condizioni climatiche sono notoriamente più miti.

Pertanto, accertato che la cosa in custodia ha avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso, tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, il quale può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito ovvero per un fatto imputabile allo stesso attore (cfr. Cass. 6 febbraio 2007, n. 2563). Va infatti precisato che, se la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda non su di una presunzione iuris tantum di colpa, bensì sull'accollo al custode dei rischi dei danni non riconducibili al fortuito, quindi su un criterio di responsabilità oggettiva dipendente dal rapporto eziologico secondo il criterio di causalità adeguata, è altresì necessario che la "cosa" che ha cagionato il danno sia soggetta alla signoria ed al conseguente potere/dovere di controllo del custode. Il gestore della pista, difatti, quale titolare di una posizione di controllo, ha un obbligo di sicurezza a carattere preventivo, nel senso che deve rendere sicura la pista da sci, in modo che non presenti pericoli per i soggetti terzi che con essa vengono in contatto. Del resto, tali obblighi trovano indiretta conferma nella L. n. 363 del 2003 che all'art. 3, 1 co., prevede che "I gestori...assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza... I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo".

Nel caso di specie, altresì, non è stata fornita la prova del fortuito, non essendo emersi elementi per poter ritenere che la condotta assunta dall'attore abbia avuto una efficienza causale assorbente nella verifica del sinistro tale da recidere il nesso di causalità.

Detto ciò, è pur vero che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, poteva essere superata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato. Difatti, l'attore in sede di interrogatorio formale ha dichiarato che la buca, di notevole dimensione, si trovava collocata al centro della pista e che la caduta è avvenuta in occasione della seconda discesa, circostanze, queste, che avrebbero dovuto indurre l'attore ad adottare maggiori cautele durante la discesa, poiché le condizioni della pista dovevano indurre lo stesso ad una maggiore precauzione nell'effettuare nuovamente il percorso.

Tale condotta, pur non idonea ad interrompere il nesso causale, assume rilievo ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. secondo cui "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".

Per le ragioni sopra esposte si ritiene, pertanto, di riconoscere una responsabilità in capo alla convenuta nella misura del 75 %, attribuendo in capo all'attore un concorso per il restante 25%.

Accertata, pertanto, la responsabilità nei termini sopra detti, va esaminato il profilo del quantum del danno.

Ciò detto, eseguita la visita medica sulla persona dell'attore ed esaminata la documentazione sanitaria in atti, il CTU ha riscontrato la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro in oggetto e le lesioni subite dall'attore, accertando che sono residuati esiti invalidanti permanenti nella specie di "limitazione dei movimenti articolari della tibiotarsica di circa 1/3... pregiudizio estetico lieve".

Il CTU ha accertato quale conseguenza delle lesioni riportate una invalidità temporanea totale di 45 giorni, parziale al 75% di 30 giorni e ulteriori 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, con postumi invalidanti permanenti sub specie di danno biologico, valutati nella misura del 4%.

Il CTU, sul punto, ha chiarito che la valutazione di un danno biologico dell'apparato osteo-articolare (struttura ossea) viene fatta sulla base delle limitazioni che l'articolazione ha subito. Nel caso in esame l'articolazione Tibio-Tarsica (caviglia) ha fatto rilevare la sola riduzione, per un terzo, della flessione plantare. Quanto al danno estetico il CTU ha chiarito che "trattasi di esito cicatriziale di 5 cm, lineare, di colorito biancastro e, pertanto, non particolarmente evidenti né visibile a distanza".

Quanto al periodo di inabilità temporanea, va osservato che dalla produzione in atti non si riscontrano ulteriori giorni rispetto a quelli indicati dal CTU.

Circa il "quantum", applicate le Tabelle di Milano ultima versione (2021), può riconoscersi l'importo di Euro 9.652,50 per inabilità temporanea totale e parziale oltre ad Euro 4.897,00 a titolo di danno biologico permanente (in relazione all'età dell'infortunato, 29 anni all'epoca), per un totale di Euro 15.046,50 (comprehensive delle spese mediche documentate ritenute congrue dal CTU e pari ad Euro 497,00)

Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi va considerato che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà (e dovrà) continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno,

sotto forma di adeguamento del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato alla condizione che dette sofferenze siano allegare e provate, anche per presunzioni. Sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice se reputa che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente ristorata, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, è tenuto ad operare un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima. In ragione di ciò è stato affermato che "soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegare dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione" (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)

Tanto premesso, nella specie, applicando i principi ora esposti, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito, stante la mancata allegazione specifica di un pregiudizio ulteriore incidente sugli aspetti dinamico- relazionali dell'attore, nulla è riconosciuto a titolo di danno morale.

Non può nemmeno riconoscersi il danno incidente sulla capacità lavorativa specifica in mancanza di specifiche allegazioni sul punto.

Pertanto, accertato il danno complessivo di Euro 16.131,66 (attualizzato), a cui va applicata la riduzione del 25% quale corresponsabilità a carico dello stesso attore, deve essere liquidata la somma complessiva di Euro 12.098,75 a titolo di danno biologico e patrimoniale emergente (spese mediche).

Deve, invece, rimanere a carico dell'assicurato la franchigia di Euro 2.500,00 prevista in contratto, sulla base delle condizioni generali di polizza, richiamate all'allegato n. 1, art. 21 - FRANCHIGIA PERSINITRO A CARICO DELLA CONTRAENTE (pag. 21).

Conclusivamente, va dichiarato l'obbligo della convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di Euro 12.098,75 a titolo di risarcimento del danno e il correlativo obbligo per la Unipolsai di manlevare il convenuto nella corresponsione della relativa somma, detratta la franchigia contrattualmente prevista. Trattandosi di somma quantificata all'attualità su essa non andrà calcolata la rivalutazione monetaria, mentre andranno calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data dell'illecito (marzo 2014) e annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione (oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla data di deposito fino al soddisfo).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto tra attore e convenuta, sulla base del decisum (inferiore al disputatum) e in applicazione dei minimi tabellari. Anche le spese predette sono poste a carico della compagnia di assicurazione in ragione dell'accoglimento della domanda di garanzia (Cass. 4786/2021) unitamente alle spese di CTU liquidate con separato decreto. Nel rapporto tra la convenuta e la terza chiamata le spese vanno compensate tenuto conto che la Compagnia non ha resistito alla richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie come di ragione la domanda e per l'effetto condanna l'A. al risarcimento del danno in favore di N.L. liquidato in Euro 12.098,75 oltre interessi legali come in parte motiva dalla sentenza al saldo;

2. Condanna la U.A. Spa a mantenere indenne la convenuta dall'obbligazione di cui al punto che precede, in forza del rapporto assicurativo intervenuto tra le parti e detratta la franchigia contrattualmente prevista, quale somma destinata a rimanere a carico dell'assicurato

3. condanna l'A. alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, Euro 555,53 per spese, oltre il rimborso spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario,;

4. pone a carico della convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto;

5. condanna la società U.A. Spa a manlevare la società convenuta in relazione a quanto da quest'ultima dovuto a titolo di spese del presente giudizio di cui ai punti 3) e 4).

6. Compensa le spese nel rapporto tra parte convenuta e terza chiamata;

Così deciso in Cosenza, il 5 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2022.